

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica



Problematiche tecniche e giuridiche
comuni a tutti
i procedimenti ad oggetto
informatico

LA COPIA DEI REPERTI OGGETTO DI INDAGINE

L'avvocato chiede alla segreteria del PM una copia certificata dell'hard disk e gli chiedono 40.000,00 euro di diritti di cancelleria

(De Andreis, Hard Disk, così ti cancello i diritti degli utenti, in www.punto-informatico.it)

Un altro avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- deve pagare il compenso al CT del PM (brevi manu)
- e deve pagare € 500,00 circa di diritti di segreteria

In altro processo, l'avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- alla copia provvederà la PG
- anzi direttamente la parte interessata, mentre la PG assisterà alle operazioni di copia
- la parte interessata rifiuta di toccare il reperto
- la parte interessata ha rinunciato tacitamente alla copia dell'hard disk

Quale è la norma del Codice di procedura penale che disciplina la copia dei supporti informatici ?

art. 116 – Copie, estratti e certificati ?

art. 233 – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ?

Art. 243 – Rilascio di copie ?

art. 360 (117 disp. Att.) – Accertamenti tecnici non ripetibili ?

Artt. 366-466 (*Facoltà di esaminare le cose sequestrate e i documenti e di estrarne copia*)

art. 392 – Incidente probatorio ?

art. 258 – Copie dei documenti sequestrati ?

116. Copie, estratti e certificati.

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (141.2, 243, 258, 366, 466; att. 42) (1).
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione (409) o la sentenza (529 ss.; att. 43).
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
- 3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia (2).

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

233. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia).

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225; att. 73). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.
- 1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.** Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).**
(...)

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

243. Rilascio di copie.

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258].

258. Copie dei documenti sequestrati.

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- Mezzi di ricerca della prova
 - Ispezioni
 - Perquisizioni
 - Richiesta di consegna
 - Sequestro di corrispondenza telematica
 - Sequestro di dati informatici di traffico
 - Dovere di esibizione
 - Custodia delle cose sequestrate
 - Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati
- Attività a iniziativa della P.G.
 - Perquisizioni
 - Corrispondenza telematica
 - Accertamenti urgenti e sequestro
- Conservazione dati di traffico
- Competenza

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SIGILLO ELETTRONICO O INFORMATICO E COPIA DEI DATI

260. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste (126) ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, **anche di carattere elettronico o informatico**, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia (349 c.p.).
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. **Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione (att. 83).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 8, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- **COPIA DI DATI**
- **SU ADEGUATI SUPPORTI**
- **MEDIANTE PROCEDURA CHE ASSICURI**
 - LA CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
 - LA SUA IMMODIFICABILITA'
- **SIGILLO DI CARATTERE ELETTRONICO O INFORMATICO**

La gestione dei reperti

L'acquisizione di reperti informatici, impone la documentare di tutte le operazioni che vengono eseguite, nonché l'adozione di tutte le precauzioni che consentano di poter giustificare il dettaglio di ogni azione compiuta.

Una parte può contestare i reperti, le procedure e in definitiva gli elementi di prova, spesso utilizzando lo stesso materiale prodotto, sostenendo che:

- i reperti sono stati inquinati da operazioni improprie e non giustificabili;
- le operazioni eseguite al fine di acquisire i reperti sono insufficienti e non permettono di dare garanzia della corrispondenza tra copia acquisita e originale;
- le operazioni di riproduzione non danno garanzia di uguaglianza con l'originale;
- i reperti prodotti non corrispondono ai dati presenti sul sistema
- i reperti acquisiti sono parziali e danno un visione limitata e distorta di quanto presente sul sistema
- l'analisi dei dati acquisiti, se diversi dai dati originali, giustificano ricostruzioni diverse delle dinamiche di sistema

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Prossimità dei reperti: vanno raccolti nel tempo più prossimo all'accadere di un evento di interesse

“Congelamento” delle memorie di massa e di ogni dispositivo di memorizzazione: i contenuti dei dispositivi non devono essere alterati o inquinati

Catena di custodia: deve essere garantita la corretta ed ininterrotta continuità nella gestione e custodia del reperto, dal momento in cui viene sequestrato al momento in cui viene prodotto in giudizio

Controllabilità e ripetibilità di tutte le operazioni compiute sul reperto: consulenti e periti devono essere in grado, leggendo i documenti, di ripetere tutte le operazioni compiute sui reperti

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Modalità di attuazione dei principi enunciati

- inventariare accuratamente le attrezzature ispezionate
- individuare il ruolo che assume il sistema oggetto della indagine
- verificare accuratamente lo stato di ogni supporto magnetico
- ispezionare appunti, fondi di tastiera e monitor per individuare eventuali password
- ricostruire (*tracing*) l'attività di un accesso dalla o alla rete
- individuare il software
- documentare le operazioni svolte (anche con foto e riprese cinematografiche)
- effettuare una minuziosa relazione delle operazioni svolte
- ripercorrere le azioni svolte
- ripetere due volte le operazioni svolte verificare accuratamente lo stato di ogni supporto magnetico

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Note su tempo e volatilità del dato

Tempo e firma digitale

- Marcatura temporale - *time stamping* (UTC -Tempo Universale Coordinato)
- La marcatura temporale prolunga la validità del documento oltre la scadenza del certificato

Esempio di supporti in ordine decrescente di volatilità

- Registri, memorie *cache*
- Tabelle di *routing*, *cache arp*, tabella dei processi, statistiche sul nucleo del sistema operativo, memoria centrale
- *File system* temporanei
- Dischi
- Dati di *log* remoto e dati di controllo rilevanti per il sistema in esame
- Configurazione fisica del sistema informatico, topologia della rete
- Media per archiviazione permanente

I problemi risolti simultaneamente da una *best practice*

- copie per la difesa e le altre parti del processo
 - garanzia del diritto di difesa
 - contenimento dei costi
 - ridondanza dei reperti
- eventuale dissequestro dei supporti (tutela dei diritti dei terzi)

**Una buona prassi di Informatica Forense
favorisce simultaneamente tutte le parti del processo
nell'interesse delle indagini e di una Giustizia giusta**

- Polizia Giudiziaria** (efficienza e buon andamento della PA)
- Pubblico Ministero** (esercizio dell'azione penale)
- indagato-imputato** (diritto di difesa)
- persona offesa – parte civile** (domande civili)
- altre parti**
- Giudice** (giudizio)

in ogni stato e grado del procedimento

***Tecniche di acquisizione
dei dati***

Tool kit

Due famiglie di strumenti per acquisizione e analisi

- **Stazioni di lavoro per l'informatica forense**
 - sistemi integrati hw e sw che raccolgono, copiano e analizzano i dati
- **Sistemi che eseguono alcune funzioni specializzate**
 - software di visualizzazione di file testo nei vari formati
 - software di visualizzazione di file immagini nei vari formati
 - programmi tradizionali che esaminano singolarmente i settori di un disco senza alterarli
 - programmi che consentono di ricercare parti di testo in enormi archivi dove sono memorizzati file in vari formati
 - programmi che consentono di avere copia dell'immagine intera dei contenuti di un disco

Funzionalità dei tool kit

- possibilità di eseguire **ricerca veloce** sull'intero supporto magnetico (non solo all'interno dei *file*, ma anche sulla superficie non utilizzata dei dischi)
- possibilità di produrre copie dei dischi a basso livello (**copia settore per settore**)
- utilizzabilità su **più tipi di file system**
- possibilità di combinare in modi diversi i risultati delle ricerche eseguite
- analisi dei dati secondo varie modalità di codifica (per esempio Ascii ed esadecimale)
- recupero automatico di eventuali file apparentemente cancellati
- stampa e riproduzione, previa scelta dei parametri, delle prove ai sensi dei principali codici

I problemi risolti simultaneamente da una best practice

la *bit stream image*


- “**Congelare**” il contenuto del supporto calcolandone l’hash (impronta matematica)
- Eseguire **più di una copia integrale, bit per bit**, del supporto su un altro dispositivo di storage
- **Calcolare l’hash** del supporto sorgente e del supporto copia e confrontarli (MD5 o SHA-1)
- Creare almeno **tre copie e verificare l’identità dell’hash**

I problemi risolti simultaneamente da una best practice

Esempio di composizione di una stazione di lavoro

- A. Gruppo di continuità
- B. Personal Computer portatile Pad privato del disco rigido (per evitare qualsiasi potenziale alterazione dei reperti oggetto di acquisizione)
- C. Dispositivo “UltraKit Write Blocker”, che impedisce a livello hardware qualsiasi alterazione o modifica del reperto
- D. Disco esterno attraverso la porta FireWire;
- E. Sistema operativo e software di acquisizione utilizzato (ad es. Linux)
- F. Dischi su cui sono state riversate le immagini dei reperti oggetto dell’acquisizione completamente azzerati, formattati e montati

Processo di creazione dell'immagine dei file



La sequenza fotografica è stata gentilmente messa a disposizione dal dott. Donato Caccavella

L'acquisizione del dato informatico



Contenitore di PC sequestrati

L'acquisizione del dato informatico



2 PC sequestrati

L'acquisizione del dato informatico



1° PC sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk all'interno del PC

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk all'interno del PC

L'acquisizione del dato informatico



Numeri di serie dell'hard disk

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico




Stringa dell'hash calcolato con algoritmo MD5

L'acquisizione del dato informatico



Sistema orario terzo per la verifica dell'orario del sistema

L'acquisizione del dato informatico



Orario del sistema

L'acquisizione del dato informatico



2° PC (portatile)
sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC portatile

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC portatile

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC
(portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC
(portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC (portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Stringa dell'hash calcolato con algoritmo MD5

Processo di creazione dell'immagine dei file



Master (sigillato)



Copia di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Un'alternativa operativa:
sequestrare solo gli
Hard Disk

L'analisi del dato informatico

Dalle tecniche del passato prossimo... l'insostenibile pesantezza della carta

prevenire ogni alterazione dei reperti informatici sequestrati

- ogni accensione del PC (e del supporto) modifica circa 200 parametri del sistema
- la *time-line* come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche


Dalle tecniche del passato prossimo... l'insostenibile pesantezza della carta

La torre è alta 190 metri.

La stampa dei contenuti di **6 Giga byte**
genera una pila più alta della torre !

*un libro di 300 pagine occupa circa 650 Kilo
Byte*

10 Giga byte contengono circa 15.250 libri



L'analisi del dato informatico

Dall'esame analogico, all'esame digitale dei dati

- l'esperienza dei consulenti e periti in informatica forense
- software e tools di analisi
 - software proprietario (ad es. EnCase)
 - software open source (ad es. Autopsy)
- la *time-line* come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche
- archivio di tutte le operazioni di creazione, modifica e lettura di un file, in ordine cronologico crescente, sì da avere un vero e proprio giornale di bordo di tutte le operazioni eseguite sul reperto.
- tecniche di *data mining* per grandi quantità di dati

L'analisi del dato informatico

1° obiettivo

analizzare il sistema e i dati generati per ricostruire le dinamiche informatiche

Analisi degli oggetti

- luoghi
- composizione della rete
- dislocazione del server, dei terminali di tutte le periferiche
- componenti hardware
- supporti di ogni tipo
- sistema operativo
- programmi applicativi (browser, posta elettronica, p2p, cifratura, ecc.)
- file di dati, immagini, filmati (eventualmente in condivisione)
- banche dati
- dati esterni di sistema
- file di log (del sistema, del web server)
- file di log del firewall
- ogni altro dato disponibile

L'analisi del dato informatico

2° obiettivo

studiare le informazioni provenienti dai dati acquisiti e dalle loro intercorrelazioni

Individuazione e indicazione dei soggetti

- amministratori del sistema
- utilizzatori del sistema o di parti di esso
- utilizzatori del sistema informatico
- utenti della rete
- amministratori di sistema
- fornitori e manutentori del sistema informatico
- fornitori e manutentori di hw e sw
- addetti Access Provider
- addetti Service Provider
- addetti operatori telefonici

L'analisi del dato informatico

3° obiettivo

ricostruire la successione delle azioni compiute

- confrontare tra loro gli indizi
- individuare il rapporto tra indagato e sistema oggetto della indagine
- individuare gli indicatori del **grado di consapevolezza** delle operazioni compiute
- considerare il ruolo delle persone che utilizzano il sistema per individuare eventuali individui indiziati, o informati dei fatti o in grado di rivelare elementi ignoti (ad es. eventuali *password*)
- verificare eventuali azioni di *ingegneria sociale*
- fornire una relazione dettagliata e documentata del lavoro svolto

La valutazione del dato informatico

La valutazione del dato informatico

soggetti

- consulente e perito informatico per la valutazione delle risultanze
- altri consulenti per l'accertamento di altri elementi penalmente rilevanti (ad esempio medico legale per minore età)
- parti del processo (Pm, difensori delle altre parti, ecc.)
- il Giudice, *peritus peritorum*

oggetto di valutazione

- la successione delle azioni effettuate sui reperti
- intercorrelazione di tutti i dati raccolti
- intercorrelazione dei dati con le risultanze delle investigazioni tradizionali e non
- ricostruzione delle dinamiche informatiche e del grado di consapevolezza
- ricostruzione delle azioni svolte e del relativo grado di consapevolezza
- verifica di eventuali azioni di *ingegneria sociale*
- confronto con esito di eventuali investigazioni difensive
- ricostruzione del quadro indiziario

RUOLO E FUNZIONI DEL CONSULENTE TECNICO INFORMATICO

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

Il consulente tecnico del difensore **PUÒ**:

- svolgere investigazioni, dopo aver ricevuto l'incarico scritto, per ricercare e individuare elementi di prova a favore dell'assistito;
- conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili per le indagini;
- previa autorizzazione del giudice, esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano,
- intervenire nelle ispezioni,
- ovvero esaminarne l'oggetto qualora non sia intervenuto;
- accedere ai luoghi, anche privati, se del caso previa autorizzazione del giudice, ed eventualmente redigere il relativo verbale;

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

Compiti del difensore:

- conferire l'incarico scritto
- formulare il quesito
- controllare il compimento dell'incarico

Compiti del consulente tecnico

- intervenire nelle ispezioni
- esaminare i reperti
- redigere la relazione tecnica

FORMULAZIONE DEL QUESITO AL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

- descrivere i reperti fornitigli (es. hard disk, marca, modello, n. di serie)
- allegare ed illustrare la descrizione dell'ipotesi di accusa
- illustrare in modo circoscritto il *thema probandum* ed gli aspetti giuridici rilevanti
- richiedere che vengano espressamente indicate eventuali:
 - ipotesi di investigazione supplementare
 - ipotesi o letture alternative dei dati
 - rilievi sulle operazioni compiute e metodologie
 - necessità di professionalità più specialistiche
 - per esame hardware e reti
 - per esame software

ATTIVITA' E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE

- descrive tecnicamente e dettagliatamente i reperti fornitigli
- documenta le operazioni svolte (con fotografie, film, registrazione audio, ecc.)
- esamina ed illustra gli aspetti tecnici dell'ipotesi di accusa e di difesa
- esamina ed illustra la correttezza del metodo seguito dagli altri CT
- espone il suo parere tecnico
- indica la letteratura scientifica a sostegno e le eventuali opinioni difformi
- indica eventuali ipotesi o necessità investigative supplementari
- indica ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti
- illustra le conclusioni

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE IN FASE DIBATTIMENTALE (art. 501 c.p.p.)

esame e controesame del consulente in fase dibattimentale sui seguenti aspetti:

- descrizione tecnica dei reperti fornitigli
- aspetti tecnici dell'ipotesi di accusa e di difesa
- disamina effettuata sui reperti esaminati
- documentazione delle operazioni svolte (fotografie, film, registrazione audio, ecc.)
- esposizione del parere tecnico
- indicazione eventuali ipotesi o necessità investigative supplementari
- indicazione di eventuali ipotesi alternative
- consultazione e/o deposito di documenti, note scritte e pubblicazioni
- conclusioni raggiunte

FUNZIONI DELL'ESAME E DEL CONTROESAME DEL CONSULENTE TECNICO

Funzione dell'esame: **spiegare**

- illustrazione
 - attività svolte
 - metodologie seguite
 - letteratura scientifica
 - conclusioni raggiunte

Funzione del controesame: **verificare le attività e conclusioni del consulente**

- verifica e critica
 - attività svolte
 - metodologie seguite
 - letteratura scientifica
 - conclusioni raggiunte

CARATTERISTICHE DELL'ESAME E DEL CONTROESAME DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

l'Esame incrociato è: processo agli accertamenti tecnici
procedimento dialettico per la verifica degli aspetti tecnici

non è: una sfida personale tra tecnici (l'aula non è l'Ok Corral)
un esame "scolastico" ai tecnici
una competizione tra tecnici
un mezzo per screditare la persona

**UNA CORRETTA IF
NON DIPENDE TANTO
DALL'HARDWARE E/O DAL SOFTWARE USATI,
QUANTO DAL METODO SEGUITO**

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Software **proprietario** o free ?

Software **Closed Source** o Open Source ?

Quale tipo di software soddisfa il maggior numero di requisiti di rigore tecnico e metodologico comuni a tutte le parti del processo ?

1. completezza dell'acquisizione
2. integrità dei dati acquisiti
3. esaminabilità dei dati acquisiti
4. verificabilità delle procedure seguite
5. fornitura del codice sorgente
6. libera installabilità, esaminabilità del codice sorgente
7. allegabilità del codice e del sw al fascicolo
8. adattabilità del sw da utilizzarsi
9. riproducibilità *ad libitum* dei processi eseguiti
10. riproducibilità delle operazioni di IF a distanza di tempo
11. documentabilità del codice sorgente usato
12. contenimento dei costi di consulenza e perizia
13. ampia scelta dei tecnici

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Come i produttori di CS SW per IF magnificano il loro prodotto:

- funzioni dedicate:
 - funzioni "all inclusive"
 - tu batti i tasti ed il sw fa, senza dirti "come lo fa"
- GUI accattivanti e semplificanti
- campagne pubblicitarie
- compatibilità con i sistemi hw e sw quasi-monopolisti
- autoreferenzialità
- lista dei clienti più blasonati, ovvero:
 - forze di polizia
 - agenzie federali
 - pubbliche amministrazioni
 - corporations

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Per **OS SW** intendiamo (paradigmaticamente) il software distribuito:

- sotto licenza GNU-GPL
- gratuitamente (requisito non indefettibile)
- liberamente:
 - usabile
 - acquisibile
 - consultabile
 - modificabile
 - redistribuibile:
 - sia in formato originario che modificato
 - a titolo gratuito od oneroso
 - salvo l'obbligo:
 - di trasmettere anche i codici sorgente delle modifiche apportate
 - di trasmettere la licenza comprendente le stesse facoltà

CARATTERISTICHE DEL CS e OS SW

	CS	OS
- Duplicabilità illimitata e gratuita	No	Si
- Costi di licenza	Si	No
- Verificabilità di virus e trojani	No	Si
- Immediata aggiornabilità	No	Si
- Immediata riparabilità	No	Si
- Intervento obbligatorio (di fatto) del fornitore	Si	No
- Rischio di <i>lock in</i>	Si	No

CARATTERISTICHE DEL CS e OS SW

	CS	OS
Facile individuazione dei responsabili dei vizi	Si	No
Sicurezza del sw	n.c.	n.c.
Facilità d'uso del sw	n.c.	n.c.
Ispezionabilità del codice sorgente	No	Si

Altri benefici dell'uso di OS SW (cfr. E. Baca in www.linux-forensics.com)

	CS	OS
Tutto, anche l'hardware, è trattato come un file	?	Si
Supporto di numerosi tipi di file system	No	Si
Abilità nel montare un file	?	Si
Analisi di un sistema in funzionamento senza invaderlo e senza write blocker	?	Si

Benefici ricadenti in ambito legale

	CS	OS
- Trasparenza delle operazioni sulla prova	No	Si
- Verificabilità delle operazioni	No	Si
- Testabilità dei procedimenti	No	Si
<small>(ad es. da Computer Forensics Tool Testing del NIST, National Institute of Standards and Technology)</small>		
- Verificabilità di errori di procedura	No	Si
- Costi di licenza	Si	No
- Allegabilità gratuita alla perizia (x costi)	No	Si
- Rischi di <i>lock in</i>	Si	No

Benefici ricadenti in ambito legale

- condivisione delle metodologie di IF
- trasparenza e verificabilità delle procedure probatorie
- parità dei mezzi tra accusa e difesa
- rispetto dei diritti e delle garanzie:
 - dell'accusa
 - dell'indagato
 - delle persone offese
- trasparenza del giudizio

Benefici economici dall'uso di OS per la Giustizia

Diminuzione dei costi per:

- poichè ogni tecnico può accedere ai tools OS, ne deriva:
 - eliminazione dei costi di quota licenza sw usata dal tecnico
 - preminenza del know how del tecnico rispetto alle sue risorse economiche
 - aumento della concorrenza tra tecnici
 - ampliamento della scelta tra i tecnici
 - eliminazione del rischio di *lock in* nel rapporto con un consulente
- diminuzione del rischio di errore giudiziario
- diminuzione dei costi per revisione del processo
- diminuzione del rischio di risarcimento per ingiusta detenzione

Benefici economici dall'uso di OS per la Giustizia

Aumento dell'efficienza per:

- aumento delle potenzialità di sviluppo di sw per IF
- eliminazione o diminuzione dei casi dubbi
- riuso dei risultati nel corso del processo
- riuso degli strumenti e delle tecniche di formazione delle forze dell'ordine

Un esempio: DEFT



DEFT V3X è basato su Xubuntu (primo Live cd forense basato su Kubuntu)

LA MIGLIORE SOLUZIONE ?

- **Sw OS per la fase acquisitiva dei dati**
- **Sw OS e/o CS per la fase dell'analisi**

CONSULENTI TECNICI, PERITI

E

PRIVACY

Articolazione e complessità del quadro normativo

Fonti:

- Codice di procedura penale
- L. dicembre 2000 n. 397 (Indagini difensive)
- Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03
- Allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
- Allegato C) Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (da emanarsi entro il 30/6/2004, ex art 181, 3° c., D. Lgs 196/03)
- Autorizzazioni generali del Garante Privacy

***Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali
effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia***

***(ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c.,
scaduto il 30 giugno 2004)***

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Norme speciali:

- Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008) - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive
- Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
- ❑ Del. Garante PDDPP n. n. 35 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 19 giugno 2008
- ❑ Del. Garante PDDPP n. 37 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 19 giugno 2008
- ❑ Del. Garante PDDPP n. 38 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 19 giugno 2008

I DATI GIUDIZIARI (rinvio)

e) “**dati giudiziari**” i dati personali idonei a rivelare

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313

lettere da a) a o) e da r) a u),

in materia di casellario giudiziale,
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 novembre 2002, n. 313

(in Suppl. ordinario n. 22 alla Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

introduce una nuova disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e l'art. 52, abroga, tra gli altri, l'art. 686 c.p.p.

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto

(...)

- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative al detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno proscioltto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n.189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.189;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58-bis, l. n. 354/1975; art., 73, l. n. 689/1981)

NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DEI DATI GIUDIZIARI EX ART. 4, C.1, LETT. E, DEL CODICE

le lettere p) e q) dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313,

in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare **la qualità di imputato o di indagato** ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 60 Assunzione della qualità di imputato (1).

1. Assume la qualità di imputato [61] la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio [552] e nel giudizio direttissimo [449].
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [428], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento [129, 529-532] o di condanna [533] o sia divenuto esecutivo [461] il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere [434] e qualora sia disposta la revisione [629 s.] del processo.

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare **la qualità di imputato o di indagato** ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato (1).

1. I **diritti e le garanzie dell'imputato** [60] si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 s.].
2. **Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.**

Il trattamento dei dati giudiziari è soggetto a:

- Misure minime di sicurezza allegato b) D.Lgs. 196/03
- Misure idonee di sicurezza

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11* **(Modalità del trattamento e requisiti del danno).*

Responsabilità aquiliana della PA per i danni cagionati a terzi

GIA' VARATO

CODICE DEONTOLOGICO Trattamenti dei dati da parte del difensore

In attesa

Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (art. 46 e 53 del codice)

termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008)

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

- 1.1 Scopo delle linee guida
- 1.2 Ambito considerato

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

- 2.1 Considerazioni generali
- 2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza

3. Comunicazione dei dati

4. Conservazione e cancellazione dei dati

5. Misure di sicurezza

- 5.1 Misure idonee e misure minime
- 5.2 Incaricati

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. [39608](#); Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. [1063421](#)).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle

- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9),
- al riscontro da fornire al medesimo (art. 10),
- ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12),
- all'informativa agli interessati (art. 13),
- alla cessazione del trattamento (art. 16),
- al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22),
- alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5),
- a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità,
- alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45),
- nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire: nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11); adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

“Computer forensics is one of the largest growth profession of the 21st century”

(Michael Erbschloe,
in Foreword, Vacca, J. R., *Computer Forensics – Computer Crime Scene Investigation*,
Charles River Media, Hingham, Massachusetts, 2002)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica

Grazie per l'ospitalità e per l'attenzione

Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 – II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale

Avv. Antonio Gammarota – avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna – www.csig.it